



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO "SOSTEGNI BIS"

(Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73)

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” (cd. decreto “Sostegni Bis”) – [Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.123 del 25 maggio 2021](#) - in vigore dal 26 maggio 2021.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 5

1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi da 1 a 27)	5
1.1. Prima componente della misura: contributo a fondo perduto “automatico” (commi 1-4)	5
1.2. Seconda componente della misura: contributo a fondo perduto “alternativo” (commi 5-15)....	6
1.3. Terza componente della misura: contributo a fondo perduto “perequativo” (commi 16-27).....	8
2. Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro (art. 1, comma 30)	11
3. Autodichiarazione ai fini della verifica del cumulo dei contributi a fondo perduto (art. 1, comma 28).....	10
4. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)	11
5. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 8, comma 2).....	11
6. Misure di sostegno al settore sportivo (art. 10).....	12
7. Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento (art. 12)	13
8. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 13).....	14
9. Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI per favorire lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese (art. 15).....	15
10. Proroga della moratoria dei debiti bancari per le PMI (art. 16)	16
11. Patrimonio Destinato (art. 17).....	16
12. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art. 20)	16
13. Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (art. 21)	16
14. Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese (art. 24, comma 1).....	18
15. Fondo italiano per la scienza (art. 61).....	18
16. Estensione del Fondo Gasparrini (art. 64, comma 1).....	18
17. Modifiche al Fondo Garanzia prima casa (art. 64, commi 2, 3 e 4).....	18
18. Abrogazione bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici (art. 67, comma 11).....	19

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 19

1. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 4).....	19
--	----

1.1. Proroga del beneficio in favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.....	19
1.2. Estensione del beneficio ad altri operatori economici con volume di ricavi o compensi fino a 15 milioni registrato nel 2019 e ad enti non commerciali.....	19
2. Misure urgenti per il settore tessile e della moda (art. 8, comma 1).....	20
3. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 9, commi 1 e 2).....	21
4. Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 9, comma 4).....	21
5. Tassazione capital gain start up innovative (art. 14).....	22
6. Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (art. 18).....	22
7. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti (art.19, comma 1).....	23
8. ACE innovativa 2021 (art. 19, commi da 2 a 7).....	23
9. Trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate in caso di operazioni straordinarie (art. 19, comma 8).....	25
10. Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 (art. 22).....	25
11. Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 67).....	25
11.1. Misure a sostegno delle imprese editrici che stipulano accordi di filiera (commi da 1 a 6) ...	25
11.2. Regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali (comma 7).....	26
11.3. Estensione tax credit edicole (comma 8).....	26
11.4. Investimenti pubblicitari (commi 10, 12 e 13).....	26
12. Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (art. 68, commi 1-2).....	27
13. Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa (art. 76).....	27
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	27
1. Reddito di Emergenza (art. 36).....	27
2. NASPI (art. 38).....	27
3. Contratto di Espansione (art. 39).....	27
4. Trattamenti di integrazione salariale ed esonero dal contributo addizionale (art. 40).....	28
5. Contratto di Rioccupazione (art. 41).....	28
6. Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43).....	29
7. Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45).....	30
8. Centri per l'Impiego ed ANPAL (art. 46, commi da 1 a 4).....	30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE.....	30
1. Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità (art. 37).....	30

2. Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42)	31
2.1. Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 10, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021 (comma 1)	31
2.2. Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2)	31
2.3. Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5) ..	31
2.4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4)	31
2.5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6)	32
2.6. Erogazione delle indennità (commi 7 e 8).....	32
3. Indennità per i collaboratori sportivi (art. 44).....	32
3.1. Beneficiari dell'indennità e requisiti (commi 1 e 4).....	32
3.2. Ammontare dell'indennità (commi 2 e 3)	33
3.3. Limite di spesa e monitoraggio (comma 5 e 6)	33
3.4. Chiarimenti in caso di fruizione di precedenti bonus (commi 7, 8, 9 e 10)	34
3.4.1. Ammontare dell'indennità (commi 7 e 8)	34
3.4.2. Regime di incompatibilità (comma 9).....	34
3.4.3. Presentazione delle domande di accesso alle indennità (comma 10)	34
4. Contributo straordinario agli istituti di patronato (art. 46, comma 5)	34
5. Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 47).....	34
6. Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (art. 66, commi da 1 a 6 e da 17 a 20).....	34
7. Indennità per i lavoratori del settore della pesca (art. 69, comma 6)	36
8. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo (art. 70)	37
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	37
1. Piano Nazionale per le Scuole dei mestieri (art. 48).....	37
2. Misure urgenti per la scuola (art. 58).....	37
3. Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca (art. 60)	38
4. Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa (art. 63).....	38
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	38
1. Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 5)	38
2. Agevolazioni Tari (art. 6).....	39
3. Plastic tax (art. 9, comma 3)	39

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	39
1. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 32)	39
2. Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 50).....	40
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA.....	40
1. Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana (art.3)	40
2. Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi (art. 7)	40
2.1. Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 182 decreto Rilancio (commi 1 e 2)	40
2.2. Tax credit vacanze: estensione ad agenzie di viaggio e tour operator (comma 3)	41
2.3. Fondo per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte (comma 4).....	41
2.4. Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere (comma 5)	41
3. Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (art. 55)	41
4. Misure urgenti per la cultura (art. 65)	42
4.1. Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (comma 1)	42
4.2. Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (comma 2).....	42
4.3. Incremento delle risorse per il funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali (comma 3)	42
4.4. Corresponsione del compenso per copia privata agli artisti interpreti o esecutori (comma 4)	42
4.5. Destinazione di quota parte dei contributi automatici ai registi e agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive (comma 5).....	42
4.6. Disposizioni per il sostegno di circo equestre e spettacolo viaggiante (commi 6 e 7)	43
4.7. Interventi in materia di fondazioni lirico sinfoniche (comma 8).....	43
4.8. Card cultura per i diciottenni (comma 9)	43
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITA'	43
1. Misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri (art. 24, comma 2)	43
2. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale (art. 51).....	43
3. Polo di eccellenza nel settore <i>automotive</i> a Torino (art. 62).....	45
4. Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. (art. 72)	45
5. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 73).....	45
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	46
1. Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione (art. 11).....	46
DISPOSIZIONI VARIE	46
1. Sostegno dell'occupazione nel settore agriturismo (art. 68, commi 10 e 11)	46

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi da 1 a 27)

Profili generali

La misura si articola in tre componenti che definiscono differenti percorsi di accesso a nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno degli operatori economici, con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento), colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Le tre componenti possono essere sintetizzate come segue:

1. **contributo a fondo perduto erogato automaticamente** nella misura del 100 per cento dell'ammontare già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69 (decreto "Sostegni");
2. **contributo a fondo perduto con presentazione di istanza**, "alternativo" al precedente, per l'accesso al quale il periodo di riferimento per il calcolo del calo di fatturato viene rimodulato rispetto all'articolo 1 del decreto "Sostegni";
3. **contributo a fondo perduto con presentazione di istanza**, il cui requisito di accesso è il peggioramento del risultato economico d'esercizio, in luogo del calo di fatturato.

Per tutte e tre le componenti permangono i principali requisiti di accesso alla misura e i limiti di concessione già previsti per il contributo di cui all'articolo 1 del decreto "Sostegni":

- il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi) o compensi (di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi) non superiori a 10 milioni di euro, registrati nel 2019;
- ammontare massimo erogabile del contributo pari a 150 mila euro.

1.1. Prima componente della misura: contributo a fondo perduto "automatico" (commi 1-4)

Il contributo a fondo perduto "automatico" spetta agli operatori economici, con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, a cui sia stato riconosciuto il contributo di cui all'articolo 1 del decreto "Sostegni" – per il quale, si ricorda, i termini di trasmissione dell'istanza scadono il 28 maggio 2021 (vedi [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. n. 77923](#)) – a condizione che non lo abbiano indebitamente percepito o che non lo abbiano restituito.

Il nuovo contributo spetta nella misura del 100 per cento di quanto già riconosciuto e senza la necessità di presentare una nuova istanza.

L'accredito verrà effettuato dall'Agenzia delle entrate in automatico sul conto corrente già comunicato dall'operatore economico **ovvero** sarà riconosciuto sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione tramite F24, qualora il contribuente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Si tratta dunque della replica dell'intervento previsto dall'articolo 1 del decreto "Sostegni": si prevede quindi, quale condizione di accesso, che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Anche il contributo automatico, come quello previsto dall'articolo 1 del decreto Sostegni, è fruito alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a scelta del beneficiario, di quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), varato dalla Commissione europea con propria comunicazione del 19 marzo 2020 e successive modificazioni. Si ricorda che le modalità per esercitare tale opzione verranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. articolo 1, comma 14 del decreto "Sostegni").

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Gli oneri per la copertura finanziaria della presente componente sono stabiliti in **8 miliardi di euro** per l'anno 2021.

1.2. Seconda componente della misura: contributo a fondo perduto "alternativo" (commi 5-15)

La seconda componente prevede un contributo la cui concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza.

a) Condizioni di accesso al contributo

Il contributo di cui ai commi da 5 a 15 è riconosciuto a favore di tutti i soggetti economici che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- abbiano registrato, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, ricavi (di cui all'art. 85, co.1, lett. a) e b) del TUIR), o compensi (di cui all'art.54, co.1, del TUIR) **non superiori a 10 milioni di euro**;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** sia **inferiore almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021**; si precisa che al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione dei servizi.

Non possono fruire del contributo i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria.

b) Carattere "alternativo" del contributo

Il contributo di cui al comma 5 è da considerarsi alternativo rispetto a quello riconosciuto in via automatica di cui ai commi 1-3 del presente articolo. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del decreto Sostegni, abbiano già beneficiato del contributo "automatico" di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma 5.

Nel caso in cui l'operatore economico ricorrendo al nuovo periodo di calcolo riscontrasse, quindi, una maggiore perdita rispetto a quella determinata utilizzando il periodo di calcolo stabilito dal decreto "Sostegni" (che prevedeva di raffrontare l'ammontare medio mensile del fatturato registrato nell'anno 2020 rispetto a quello dell'anno 2019), si acquisisce il **diritto ad un accredito aggiuntivo** da parte dell'Agenzia delle entrate rispetto a quello erogato in automatico (vedi punto 1) del precedente paragrafo "Profili generali"). Se il calo di fatturato, invece, dovesse risultare minore, l'Agenzia delle entrate non darà seguito all'istanza.

c) Modalità di calcolo e limite del contributo

La quantificazione del contributo è determinata in modo differenziato per i soggetti che abbiano o meno beneficiato del contributo di cui all'art 1 del decreto Sostegni, applicando percentuali diverse alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art 1 del decreto legge Sostegni, l'ammontare del contributo è pari all'importo ottenuto applicando alla predetta differenza le percentuali già utilizzate nel decreto "Sostegni", che di seguito si richiamano per scaglioni di ricavi o compensi:

- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100mila euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *sessanta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *cinquanta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *quaranta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *trenta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *venti* per cento.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto "Sostegni" - inclusi quelli che non hanno potuto accedervi per carenza del requisito della perdita di almeno del 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2019 (nuovi beneficiari) - l'ammontare del contributo è pari all'importo ottenuto applicando alla differenza di cui sopra le seguenti diverse percentuali:

- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100mila euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *novanta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *settanta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *cinquanta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *quaranta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *trenta* per cento.

Per tutti i soggetti l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a 150 mila euro.

d) Modalità di presentazione dell'istanza

Per l'accesso al ristoro previsto dalla seconda componente, è necessario presentare istanza all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario (di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale provvedimento dovrà inoltre indicare gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Temporary framework.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'istanza è trasmessa esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

e) Fruizione del contributo

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

A scelta irrevocabile del contribuente, il beneficio potrà essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Al credito di imposta eventualmente riconosciuto non si applicano i limiti previsti dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti) e dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Anche il contributo della presente componente è fruito alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a scelta del beneficiario, di quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del Temporary framework.

Lo stanziamento previsto per la presente componente della misura di ristoro è pari a **3,4 miliardi di euro**.

1.3. Terza componente della misura: contributo a fondo perduto "perequativo" (commi 16-27)

Il contributo a fondo perduto "perequativo" spetta a tutti i soggetti, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

a) condizioni di accesso al contributo

Il contributo di cui ai commi da 16 a 27 è riconosciuto a favore di tutti i soggetti economici che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- abbiano registrato, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, ricavi (di cui all’art. 85, co.1, lett. a) e b) del TUIR), o pensi (di cui all’art.54, co.1, del TUIR) **non superiori a 10 milioni di euro**;
- vi sia un **peggioramento del risultato economico d’esercizio** (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, la cui misura dovrà essere pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Non possono fruire del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria.

b) Modalità di calcolo e limite del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia al minore utile o alla maggiore perdita), al netto dei seguenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti:

- contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio);
- contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n.126 (cd. decreto Agosto);
- contributi di cui all’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n.126 (cd. decreto Agosto);
- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati da misure restrittive, di cui agli articoli 1 e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto Ristori);
- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 3 novembre 2020 (zone rosse), di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto Ristori);
- contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici di cui articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cd. decreto Sostegni);

Sono scorporati dalla base di calcolo anche i contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo in commento (prima componente: commi da 1 a 3; e seconda componente: commi da 5 a 13).

Per tutti i soggetti l’importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a 150 mila euro.

c) Modalità di presentazione dell'istanza

Per l'accesso a tale componente della misura è necessario presentare istanza all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario (di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. **Nel provvedimento verranno inoltre individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi** relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 **nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da utilizzare ai fini della compilazione dell'istanza**, nonché per la verifica dei requisiti di accesso e fruizione del contributo.

Si segnala che, ai sensi del comma 24, per l'accesso al contributo, l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 è presentata **entro il 10 settembre 2021**.

d) Fruizione del contributo

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. A scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti) e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Ai fini della sua efficacia, la presente componente dovrà ottenere l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il contributo è fruito alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a scelta del beneficiario, di quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del Temporary Framework.

Lo stanziamento previsto per la presente componente è pari a **4 miliardi di euro**, che porta lo stanziamento complessivo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 a 15,4 miliardi di euro.

2. Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro (art. 1, comma 30)

Viene istituito un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi) o compensi (di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi) superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel 2019. Tali soggetti devono essere in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto in commento.

Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e ogni elemento necessario all'attuazione della misura sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La misura sarà finanziata a valere su quota parte delle risorse eventualmente non utilizzate per le misure di sostegno di cui all'articolo 1 del decreto in commento, nonché dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Sostegni).

3. Autodichiarazione ai fini della verifica del cumulo dei contributi a fondo perduto (art. 1, comma 28)

Il comma 28 dell'articolo 1 integra l'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), in materia di cumulo degli aiuti fruiti ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Temporary Framework) prevedendo che le imprese beneficiarie degli aiuti elencati al comma 13 dell'articolo 1 del decreto "Sostegni" sono tenute a presentare un'apposita autodichiarazione con la quale attestano che gli aiuti sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla stessa Sezione 3.1.-Le modalità di attuazione della disposizione saranno contenute nel decreto del Ministro dell'economia e finanze previsto dall'articolo 1, comma 16 del decreto "Sostegni".

4. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)

L'articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche nei confronti delle quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto in commento, la chiusura dell'attività per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà adottare un decreto per l'individuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione dell'ammontare dell'aiuto e per la definizione di modalità di erogazione degli aiuti che garantiscano il pagamento entro trenta giorni dalla data di adozione dello stesso decreto.

Ai fini della perimetrazione dei soggetti beneficiari e della determinazione dell'ammontare dell'aiuto, il decreto dovrà tenere conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici, dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto "Sostegni" e di quelli riferiti all'articolo 1 del decreto in commento.

Gli aiuti verranno concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Temporary framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni).

5. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 8, comma 2)

La norma prevede l'incremento di 120 milioni di euro per l'anno 2021 del "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica", istituito dall'articolo 26 del decreto "Sostegni". Il Fondo è finalizzato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, tra cui le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di

persone mediante autobus coperti e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati (categorie esplicitamente riportate nell'articolo 26 del decreto "Sostegni").

Con l'incremento di cui alla disposizione in commento, la dotazione del Fondo sale a 340 milioni di euro. Di questi, 20 milioni sono destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

6. Misure di sostegno al settore sportivo (art. 10)

6.1. Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo (commi 1 e 2)

Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Per la misura vengono stanziati 90 milioni di euro per il 2021.

6.2. Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni (commi 3 e 4)

I commi da 3 e 4 prevedono, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, l'istituzione per l'anno 2021 di un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, finalizzato a riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, saranno definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

6.3. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (commi da 5 a 7)

I commi da 5 a 7 prevedono, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, l'incremento per un importo pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito dall'articolo 3 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). Le risorse stanziare saranno destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.

6.4. Credito sportivo (commi da 8 a 13)

I commi da 8 a 12 hanno per oggetto il potenziamento di strumenti di garanzia e contributi in conto interessi per agevolare la concessione di finanziamenti nell'ambito del credito sportivo.

In particolare, vengono stanziati 30 milioni di euro per il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per la prestazione di garanzie, a titolo gratuito e nel rispetto di predefiniti requisiti, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, su tali finanziamenti secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021. L'efficacia delle misure agevolative è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il comma 13 stabilisce che sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

7. Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento (art. 12)

La norma prevede una garanzia pubblica di portafoglio attraverso il Fondo di garanzia PMI, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a nuovi finanziamenti a medio e lungo termine, da parte delle imprese fino a 499 dipendenti.

I finanziamenti inclusi nel portafoglio devono avere una durata minima di 6 anni e massima di 15 anni ed almeno il 60 per cento di essi deve essere finalizzato a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimenti.

Viene inoltre innalzato a 500 milioni di euro l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti. Prevista anche un'importante semplificazione, in quanto l'ammissione alla garanzia pubblica avviene senza valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario da parte del Gestore del Fondo di garanzia PMI.

Per quanto riguarda i profili tecnici specifici delle operazioni di portafoglio garantibili, per la determinazione del punto di stacco e dello spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, viene utilizzata la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente la garanzia, sulla base dei propri modelli interni.

La garanzia massima è dell'80 per cento della tranche junior, che non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti.

La fase di costruzione del portafoglio (*ramp up*) è di massimo 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Per la realizzazione della misura viene incrementata la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo di euro per il 2021.

8. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 13)

L'articolo, in considerazione del perdurare della pandemia e della proroga al 31 dicembre 2021 della vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) della Commissione UE, mira ad estendere temporalmente gli interventi straordinari a supporto della liquidità delle imprese. In particolare, con il comma 1:

- vengono prorogate dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, le garanzie disposte dall'articolo 1 e 1-bis.1, del decreto "Liquidità" - decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 (Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.);
- previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, viene innalzata a 10 anni la durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A. (finanziamenti sotto qualsiasi forma e cessioni di crediti con o senza garanzia di solvenza). Su richiesta delle parti, i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni. Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea;
- sempre nell'ambito di Garanzia Italia, con specifico riferimento alla garanzia su emissioni obbligazionarie, viene prevista la riduzione dal 30 al 15 per cento della quota che, nel caso di obbligazioni con rating inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari sono obbligati a detenere per l'intera durata dell'emissione. La previsione viene retroattivamente estesa anche alle operazioni già perfezionate o deliberate da SACE all'entrata in vigore del decreto in commento;
- per quanto riguarda le medie imprese fino a 499 dipendenti che non rientrano nella definizione europea di PMI e che dal 1° marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI, si prevede l'eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi;
- in relazione all'operatività del Fondo di garanzia PMI, a partire dal 1° luglio 2021, viene ridotta dal 90 all'80 per cento la quota di garanzia sulle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) dell'articolo 13, comma 1 del decreto "Liquidità" (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40);
- previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, sempre a partire dal 1° luglio 2021, viene innalzata la durata massima delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c), fino ad un massimo di 120 mesi. Per le operazioni già garantite dal Fondo e aventi durata non superiore a 72 mesi, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi

restando il predetto limite di 120 mesi e la connessa autorizzazione della Commissione europea;

- a decorrere dal 1° luglio 2021, viene ridotta dal 100 al 90 per cento la copertura della garanzia del Fondo di garanzia PMI sui nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m) del decreto-legge n. 23 del 2020. Inoltre, per questi nuovi prestiti, dal 1° luglio non è più previsto il tetto massimo al tasso di interesse fissato dalla normativa. Si ricorda che l'accesso alla misura è previsto anche a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- viene previsto fino al 31 dicembre 2021 l'accesso degli enti non commerciali al Fondo di garanzia PMI per finanziamenti fino a 30.000 euro.

Il comma 2, modificando l'art. 1, comma 244, della legge di bilancio 2021, stabilisce l'estensione fino al 31 dicembre 2021 degli interventi del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 23 del 2020 (decreto Liquidità).

Il comma 3 introduce una norma finalizzata ad introdurre un opportuno allineamento tra la definizione delle cd. "mid cap" prevista dall'articolo 1, comma 245, della legge di bilancio 2021, n. 178 (legge di bilancio 2021) con riferimento all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI e quella contenuta nell'articolo 1-bis.1 del decreto Liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), in relazione all'operatività di SACE. In particolare si precisa, con una modifica alla richiamata disposizione della legge di bilancio 2021, che le imprese mid-cup sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il comma 4 interviene integrando l'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per consentire a SACE S.p.A. di garantire anche portafogli di finanziamenti.

Il comma 5 rfinanzia il Fondo di garanzia PMI nella misura di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021.

Il comma 6 rfinanzia ISMEA per la gestione delle garanzie, con 80 milioni di euro per l'anno 2021; il comma 7 allinea la gratuità degli interventi di ISMEA ai limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

9. Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI per favorire lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese (art. 15)

Nell'ambito del Fondo di garanzia PMI, è istituita un'apposita Sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

Viene rimandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione puntuale delle modalità operative dell'intervento.

In fase di prima applicazione, la Sezione speciale dedicata viene finanziata con 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022.

10. Proroga della moratoria dei debiti bancari per le PMI (art. 16)

L'articolo proroga **fino al 31 dicembre 2021** il termine della moratoria *ex lege* dei debiti bancari di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

È previsto che la proroga intervenga in relazione alla sola quota capitale dei finanziamenti. Pertanto, successivamente al 30 giugno 2021 i soggetti che hanno beneficiato della moratoria saranno tenuti a riprendere il versamento degli interessi dovuti.

La proroga, inoltre, non opera più in maniera automatica, ma previa comunicazione da parte dei soggetti già ammessi alla moratoria al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento), da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021, in base al medesimo meccanismo di comunicazione previsto dall'articolo 56, comma 2.

11. Patrimonio Destinato (art. 17)

L'articolo proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale vanno effettuati gli interventi a valere sulla misura denominata "Patrimonio Destinato", di cui all'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Inoltre, la norma consente, anche per gli anni successivi al 2020, l'apporto di liquidità al Patrimonio Destinato, in alternativa all'apporto di titoli di Stato.

12. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art. 20)

Il comma 1054 dell'art.1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 disciplina il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali materiali non compresi nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, prevedendone la fruibilità in compensazione in tre annualità.

Con il comma 1059 della stessa legge è stato previsto che i soggetti con compensi o ricavi inferiori a 5 milioni di euro possono fruire tale credito d'imposta in un'unica annualità.

L'art. 20 in commento introduce all'art. 1 della legge n. 178 del 2020 il nuovo comma 1059-bis, che permette la fruibilità in un'unica annualità del credito d'imposta per gli acquisti di beni strumentali materiali non compresi nell'allegato A – effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 – anche ai soggetti con compensi o ricavi non inferiori a 5 milioni di euro.

Il comma 2 rimodula parte delle coperture finanziarie annuali del Piano Transizione 4.0 per il periodo 2021-2026, previste dal comma 1065 dell'art.1 della legge n. 178 del 2020, lasciando comunque invariato il totale delle risorse rimodulate a 13.529 milioni di euro.

13. Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (art. 21)

L'articolo incrementa di 1 miliardo di euro per il 2021 il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto "Rilancio").

Il fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e gestito da Cassa depositi e prestiti, con una dotazione iniziale di 12 miliardi di euro, concede anticipazioni di liquidità agli enti territoriali che ne fanno richiesta per il pagamento di debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali. Il fondo è suddiviso in due Sezioni: la prima, con una dotazione iniziale di 8 miliardi, è dedicata alle anticipazioni di liquidità per debiti diversi

da quelli finanziari e sanitari; la seconda, con una dotazione iniziale di 4 miliardi, è dedicata alle anticipazioni di liquidità per i debiti di natura sanitaria.

L'istituzione del Fondo, avvenuta nel 2020, ha avuto l'obiettivo di facilitare, attraverso le previste anticipazioni di liquidità, il pagamento dei debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2019, da parte degli enti territoriali che si fossero trovati in carenza di liquidità, anche a causa dell'emergenza sanitaria.

L'incremento delle risorse del Fondo è destinato alla sola prima Sezione (precedentemente richiamata), con la finalità di mettere a disposizione degli enti territoriali interessati la liquidità necessaria al pagamento della predetta tipologia di debiti, maturati entro 31 dicembre 2020.

Nello specifico, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni (enti locali), le regioni e le province autonome che si trovassero in carenza di liquidità, e non potessero far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono, tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021, presentare richiesta, con deliberazione di Giunta, a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'ottenimento di una anticipazione di liquidità da destinare al pagamento dei debiti scaduti, secondo le modalità stabilite nell'addendum che verrà stipulato entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in commento, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'addendum integrerà la convenzione già sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto "Rilancio", e consentirà il trasferimento delle risorse incrementalmente alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Nell'addendum verranno definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti territoriali alle risorse e per la gestione demandata a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

La richiesta di anticipazioni di liquidità che gli enti territoriali presentano a Cassa depositi e prestiti S.p.A. deve contenere l'elenco dei debiti che si intende estinguere, registrati nella piattaforma elettronica per la certificazioni dei debiti esigibili (di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64). L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021, nei limiti delle somme disponibili, in proporzione dell'ammontare complessivo delle anticipazioni richieste dai soggetti interessati.

Gli enti territoriali sono tenuti ad estinguere i debiti commerciali comunicati nell'elenco entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento entro il previsto termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. La verifica dell'effettivo pagamento è effettuata, attraverso la piattaforma elettronica per la certificazione dei debiti commerciali della PA, da Cassa depositi e prestiti S.p.A., che, in caso di mancato pagamento, può chiedere la restituzione dell'anticipazione per il corrispondente importo dei debiti non pagati, facendo anche ricorso alle procedure attivate dall'Agenzia delle entrate di seguito descritte.

L'anticipazione è restituita in 30 anni (o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità). La rata di rimborso annuale è corrisposta, a partire dall'esercizio 2023, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione alle scadenze previste di qualsiasi somma dovuta in base al contratto di anticipazione, l'Agenzia delle entrate tratterà il corrispondente ammontare non corrisposto: dall'imposta municipale propria per la quota riservata ai comuni; dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile riservata alle città

metropolitane e alle province. Potrà inoltre avvalersi del recupero delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale dalle regioni e province autonome.

14. Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese (art. 24, comma 1)

L'articolo 24, comma 1 rfinanzia per 200 milioni di euro il Fondo istituito dall'art. 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni). Tale fondo è finalizzato alla concessione di finanziamenti con durata massima di 5 anni a favore delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

15. Fondo italiano per la scienza (art. 61)

Per promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. I criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

16. Estensione del Fondo Gasparrini (art. 64, comma 1)

Con la modifica dell'art. 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene ripristinata, fino al 31 dicembre 2021, l'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa). Pertanto, in virtù di tale intervento normativo, potranno accedere al Fondo fino a tale data anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori (di cui all'art. 2083¹ del codice civile).

17. Modifiche al Fondo Garanzia prima casa (art. 64, commi 2, 3 e 4)

La priorità per l'accesso al Fondo di Garanzia prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, viene estesa ai giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. E' inoltre previsto che per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto in commento e fino al 30 giugno 2022, relative alle categorie di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età), la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo viene elevata dal 50 all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, a condizione che:

- i richiedenti abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui;
- i finanziamenti abbiano un rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento.

I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.

¹ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2083 c.c. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Viene inoltre previsto un rifinanziamento del Fondo nell'ordine di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni per l'anno 2022.

18. Abrogazione bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici (art. 67, comma 11)

L'articolo 67, comma 11, abroga i commi 612 e 613 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178. Le disposizioni ora abrogate prevedevano per gli anni 2021 e 2022 un bonus, dell'importo massimo di 100 euro sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale, a beneficio dei nuclei familiari meno abbienti (con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro) beneficiari del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 4)

1.1. Proroga del beneficio in favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Il comma 1 dell'articolo 4 – intervenendo sull'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto “Rilancio”) – proroga, **dal 30 aprile al 31 luglio 2021**, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Come noto, tali soggetti possono accedere al beneficio indipendentemente dal limite di ricavi e compensi, relativi al periodo d'imposta precedente, e il credito d'imposta spetta a condizione che gli stessi soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento dell'anno 2021, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Il suddetto credito si applica nella misura:

- del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo (art. 28, comma 1 del decreto “Rilancio”);
- del 50% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda (art. 28, comma 2 del decreto “Rilancio”).

1.2. Estensione del beneficio ad altri operatori economici con volume di ricavi o compensi fino a 15 milioni registrato nel 2019 e ad enti non commerciali

Il comma 2 dell'articolo 4 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, in relazione ai canoni versati con riferimento **a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**, in favore dei seguenti soggetti:

- **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per i soggetti in esame sono previsti diversi **requisiti di accesso al beneficio**.

In particolare, l'agevolazione spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di ricavi/compensi e calo di fatturato per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti sopra elencati, per il rimando alle disposizioni del decreto "Rilancio" (art. 28, commi 1, 2 e 4 del citato D.L. n. 34/2020) il credito d'imposta si applica nella misura:

- del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo (art. 28, comma 1 del decreto "Rilancio")
- del 30% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda (art. 28, comma 2 del decreto "Rilancio").

Le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

2. Misure urgenti per il settore tessile e della moda (art. 8, comma 1)

L'articolo in esame, in ragione del perdurare della emergenza economica-sanitaria, modifica ed **estende al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021**, la misura per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino, con riferimento ad imprese "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)", di cui all'art. 48-bis del decreto "Rilancio"².

La citata disposizione riconosce un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all'art. 92, comma 1, del TUIR), eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino, nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio, devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro, a valere sull'annualità 2021, con un incremento quindi di 50 milioni di euro rispetto a quanto precedentemente previsto, e 150 milioni di euro per l'applicazione della misura nel periodo di imposta in corso, a valere sull'annualità 2022.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione le cui modalità, termini di presentazione e contenuto saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

² La disposizione, nella versione originale, prevedeva il riconoscimento del credito d'imposta limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 10 marzo 2020 (avendo come riferimento l'efficacia delle disposizioni del DPCM 9 marzo 2020, emanato in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.

Il beneficio in esame, si ricorda, trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

3. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 9, commi 1 e 2)

La disposizione di cui al comma 1 prevede una ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, come indicate dall'art. 68, comma 1, del decreto "Cura Italia", rispetto al termine ultimo del 30 aprile, previsto dall'art. 4, comma 1 del c.d. decreto "Sostegni".

In particolare, viene stabilito che, con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso **dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021** (anziché dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.

Il medesimo comma 1, dell'articolo in esame, differisce, **dal 30 aprile al 30 giugno 2021, il termine finale della sospensione**, già prevista dall'art. 152 del decreto Rilancio, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Viene, inoltre, previsto che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione, nel periodo dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento), e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive;
- gli accantonamenti effettuati nel suddetto periodo dall'agente della riscossione restano fermi e le somme accreditate, nel medesimo periodo, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- con riferimento alle verifiche di esistenza di debiti nei confronti dell'erario, che le pubbliche amministrazioni devono eseguire prima di effettuare pagamenti nei confronti dei propri fornitori (ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973), eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 153 del decreto Rilancio, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica dovranno provvedere ad effettuare il pagamento a favore del fornitore beneficiario.

4. Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 9, comma 4)

Con la disposizione in commento, viene prorogato di un anno – **fino al 31 dicembre 2022** – il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non

abbiano provveduto a dichiarare, al catasto edilizio urbano, i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

5. Tassazione *capital gain start up innovative* (art. 14)

La disposizione mira ad agevolare, temporaneamente, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa) che, tramite sottoscrizione di capitale sociale da eseguire entro un periodo predeterminato, acquistano partecipazioni in *start up* innovative e PMI innovative e detengono le stesse per almeno tre anni (commi 1 e 2).

In particolare, viene prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (art. 67, c.1, lett. c) del Tuir) e non qualificate (art. 67 c.1, lett. c-bis) del Tuir) al capitale:

- di imprese *start up* innovative (di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025;
- di piccole e medie imprese innovative (di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025.

La norma in esame, inoltre, prevede una forma ulteriore di agevolazione fiscale, in favore delle persone fisiche, consistente nella detassazione di plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni (non detenute nell'esercizio di attività commerciale) in società di persone (con esclusione delle società semplici) e delle società di capitali ed enti che svolgono esclusivamente o principalmente attività commerciale, a condizione che le stesse plusvalenze siano reinvestite nelle sopra citate *start up* innovative o PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dalla realizzazione delle medesime plusvalenze.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata ad autorizzazione della Commissione europea.

6. Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (art. 18)

La norma interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 26, del DPR 26 ottobre 1972, n.633 (cd. decreto Iva), che regola la variazione dell'imposta e dell'imponibile ai fini IVA, dopo l'emissione della fattura, in caso di mancata riscossione del relativo credito, da parte del fornitore, al momento di apertura della procedura concorsuale a carico del cliente debitore.

In particolare, nell'ipotesi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, viene concessa la possibilità al fornitore di effettuare le indicate variazioni in diminuzione sin dalla data di apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.

La stessa variazione in diminuzione può essere effettuata, nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, a decorrere dalla data del decreto di omologa, mentre, nell'ipotesi di un piano di risanamento della esposizione debitoria dell'impresa - attestato da professionista indipendente designato dal debitore - a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

La nuova disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Secondo la nuova norma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta

amministrativa o, ancora, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nell'ipotesi in cui, successivamente agli eventi sopra descritti, il corrispettivo sia versato, in tutto o in parte, rimane comunque l'obbligo, per il cessionario o committente, di emissione della fattura e del versamento dell'imposta, con diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

La nuova disposizione prevede, inoltre, la possibilità di effettuare le variazioni legate agli eventi sopra descritti anche mediante annotazione in rettifica, rispettivamente, sul registro per le fatture emesse (di cui all'art. 23 del Decreto Iva), sul registro dei corrispettivi (di cui all'art. 24 del Decreto Iva) o sul registro degli acquisti (di cui all'articolo 25 del Decreto Iva).

Le nuove disposizioni trovano applicazione per le procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore della norma in commento.

7. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti (art.19, comma 1)

La disposizione dettata dal comma 1 dell'art.19 **proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021**, l'incentivo previsto per la cessione di crediti insoluti da parte di società, ai sensi dell'art. 44-bis, del D.L. n. 34 del 2019.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina in parola consente, nel caso di cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale (ACE) eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, inoltre, i menzionati componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti rilevano fino a un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro.

Con la disposizione in esame si dispone che il citato valore sia determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2021, dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e/o controllate dallo stesso soggetto, per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

8. ACE innovativa 2021 (art. 19, commi da 2 a 7)

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, a fronte di un suo deterioramento conseguente alle difficoltà economiche dovute alla crisi pandemica in corso, la norma in esame introduce un rafforzamento dell'ACE per l'anno d'imposta 2021 (con riferimento all'esercizio coincidente con l'anno solare).

Inoltre, alternativamente all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto, viene prevista la possibilità di usufruire dell'incentivo anticipatamente sotto forma di credito d'imposta.

In particolare, la disposizione dettata dal comma 2 prevede che, per il 2021, il rendimento nozionale, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020, è valutato mediante l'applicazione dell'aliquota percentuale

pari al 15% e gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del *pro rata temporis*.

La predetta aliquota è applicata al parametro rappresentato dalla citata variazione in aumento di capitale proprio fino ad un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.³

Il comma 3, relativamente al medesimo periodo d'imposta 2021, introduce un'opzione alternativa al normale funzionamento dell'ACE.

In specie, viene prevista la possibilità di richiedere in via anticipata, sotto forma di credito d'imposta, il riconoscimento della minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15%.

In tal caso, il credito d'imposta si calcola applicando, al suddetto rendimento nozionale, le aliquote IRES o IRPEF vigenti nel periodo d'imposta 2020 (in modo da calcolare la effettiva detassazione conseguente all'applicazione ACE) e può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto perfezionamento delle fattispecie di incremento del patrimonio netto (conferimento, rinuncia o compensazione di crediti spettanti ai soci o delibera assembleare di destinazione, in tutto o in parte, a riserva dell'utile di esercizio).

Modalità di utilizzo del credito

La disposizione di cui al comma 6 definisce, altresì, le modalità di utilizzo del credito d'imposta in parola, che può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo, oppure può essere chiesto a rimborso.

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti. In tal caso, il cessionario può fruire del beneficio con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Il credito d'imposta in parola non è produttivo di interessi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (di cui all'articolo 109, comma 5, del Tuir)).

Il comma 7 prevede, invece, che, per avvalersi dell'opzione in commento, i soggetti interessati devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. A tale riguardo, la norma rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, per la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell'anzidetta comunicazione, nonché delle modalità attuative per la cessione dello stesso.

Situazioni di recupero del beneficio fruito in forma ordinaria o di credito d'imposta (recapture)

La disciplina dettata dai commi 4 e 5 stabilisce, altresì, dei meccanismi per il recupero del beneficio fruito, nel caso in cui, nei due periodi d'imposta successivi al 2021, il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di esercizio.⁴

³ Con riferimento alla eventuale eccedenza rispetto all'importo dei 5 milioni e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota ordinaria dell'1,3%.

In particolare, nel caso indicato, il credito fruito in forma anticipata sarà oggetto di recupero e/o restituzione in forma proporzionale al decremento rilevato.

Nell'ipotesi in cui l'incentivo sia stato fruito in dichiarazione dei redditi (ACE forma ordinaria), il beneficio fruito deve essere restituito, analogamente, in misura proporzionale al decremento di capitale proprio rilevato, mediante una corrispondente variazione in aumento del reddito complessivo dichiarato nel periodo di riferimento.

9. Trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate in caso di operazioni straordinarie (art. 19, comma 8)

La norma dettata dal comma 8 interviene sulla disciplina della trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, nel caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda.

La nuova norma riconosce il beneficio non più per le operazioni in questione deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, ma per le operazioni il cui progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, per le operazioni di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

10. Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 (art. 22)

L'art. 147 del decreto "Rilancio" - come noto - aveva elevato, per il 2020, da 700.000 euro ad 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale per incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso un potenziamento dell'istituto della compensazione tramite il modello F24.

La disposizione in esame mira a potenziare ulteriormente tale istituto, elevando, per il 2021, a **2 milioni di euro** il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

11. Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 67)

11.1. Misure a sostegno delle imprese editrici che stipulano accordi di filiera (commi da 1 a 6)

In favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, viene riconosciuto un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta, per l'anno 2020, per la distribuzione delle testate edite, quale sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.

Il beneficio viene, tuttavia, concesso solo per coloro che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera atti a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

Il credito d'imposta in parola non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della L. n. 198 del 2016, e al d. lgs. n. 70 del 2017) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Attraverso un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in

⁴ In sostanza, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare con l'importo degli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta o con la variazione 2021, non rileva il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, in modo da non tenere conto dell'effetto di eventuali perdite di esercizio.

vigore della legge di conversione del decreto, saranno stabilite le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza per usufruire del beneficio in parola.

11.2. Regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali (comma 7)

Con riferimento all'anno 2021⁵, viene previsto che per il commercio di giornali quotidiani e di periodici, e dei relativi supporti integrativi, l'IVA può essere applicata, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie dei beni indicati consegnate o spedite, diminuito a titolo di resa forfettaria del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto, in via ordinaria).

11.3. Estensione tax credit edicole (comma 8)

La disposizione in esame dispone che il credito d'imposta, già riconosciuto, per il 2021 e 2022, in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, può essere parametrato, oltre che agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI (ai sensi dell'art. 1, comma 609, della Legge di Bilancio per il 2021) anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

La disposizione precisa, inoltre, che l'agevolazione si applica alle condizioni e modalità previste per l'anno 2020: conseguentemente l'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari a 4000 euro.

11.4. Investimenti pubblicitari (commi 10, 12 e 13)

Le disposizioni in commento intervengono sulla disciplina riguardante gli investimenti pubblicitari incrementali, prevista dall'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

In particolare, la disposizione dettata dal comma 10 conferma, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta in parola, già previsto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti in campagne pubblicitarie, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, ed aumenta, da 50 milioni di euro a 90 milioni di euro, il tetto di spesa per ciascuno degli anni sopra menzionati.

La nuova disposizione prevede, in particolare, che il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

A decorrere dall'anno 2023, invece, per la concessione del credito d'imposta di cui al citato articolo 57-bis, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce il tetto di spesa.

Per quanto concerne, invece, la comunicazione telematica necessaria per accedere all'agevolazione, per l'anno 2021, la predetta comunicazione dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, ma vengono fatte salve, in ogni caso, le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021.

⁵ Analoga misura era prevista, con riferimento al periodo d'imposta 2020, dall'art. 187, co. 1 del c.d. Decreto Rilancio.

12. Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (art. 68, commi 1-2)

Le percentuali di compensazione IVA applicabili per l'anno 2021 alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina vengono innalzate entrambe al 9,5%.

Al riguardo si ricorda che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 febbraio 2021 - emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 506 della legge n.205 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 39 della legge 30 dicembre 2020, n.178, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 25 marzo 2021- le percentuali di compensazione IVA, per l'anno 2021, erano state fissate nella misura del 7,65 per cento (cessione di animali vivi della specie bovina) e del 7,95 per cento (cessione di animali vivi della specie suina). Tale decreto, a seguito della emanazione della disposizione in esame, deve ritenersi privo di efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

13. Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa (art. 76)

La disposizione in esame dispone lo scioglimento e la cancellazione d'ufficio, dal registro delle imprese, della società Riscossione Sicilia S.p.A., con decorrenza dal 30 settembre 2021.

La nuova norma prevede, quindi, che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, anche nel territorio della Regione Sicilia, l'esercizio della riscossione sarà affidato all'Agenzia delle Entrate e sarà svolto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Reddito di Emergenza (art. 36)

La disposizione riconosce quattro ulteriori quote di Reddito di Emergenza (cd. REM) relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 da richiedere all'INPS con apposita domanda da presentare entro il 31 luglio 2021.

2. NASPI (art. 38)

La disposizione stabilisce che, per le prestazioni di disoccupazione in pagamento dal 1° giugno 2021, sia sospesa - fino al 31 dicembre 2021 - l'ulteriore applicazione del c.d. “*decalage*” previsto per la Naspi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 22/2015, ossia la riduzione dell'importo dell'assegno di disoccupazione, e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento).

Per le nuove prestazioni di disoccupazione decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 viene sospesa – fino al 31 dicembre 2021 – l'applicazione del c.d. “*decalage*”.

Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione il c.d. “*decalage*” e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

3. Contratto di Espansione (art. 39)

La disposizione – con effetto dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento) e per il solo 2021 – estende l'ambito applicativo del contratto di espansione, abbassando a 100 dipendenti la soglia dimensionale per l'accesso al contratto di espansione.

La modifica incide sulla Legge di Bilancio per il 2021 (art. 1, comma 349 della legge 178/2020) che – si ricorda – prevedeva, limitatamente al 2021, la possibilità di accedere al nuovo contratto soltanto alle aziende che avessero almeno 500/250 dipendenti.

L'articolo in commento consente, quindi, ad una maggiore platea di destinatari, attraverso la stipula di un accordo in sede governativa tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di procedere ad esodi incentivati fino a 5 anni dalla pensione e, contemporaneamente, di effettuare nuove assunzioni e di realizzare, altresì, riduzioni d'orario con integrazione salariale, accompagnate da processi di riqualificazione e formazione, per il personale dipendente.

4. Trattamenti di integrazione salariale ed esonero dal contributo addizionale (art. 40)

La norma - al comma 1- ha introdotto la possibilità, per i datori di lavoro destinatari di trattamenti di integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 41/2021 (cd decreto Sostegni), che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo di fatturato del 50% rispetto al medesimo periodo del 2019, di ricorrere ad un ulteriore periodo di n. 26 settimane di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021), derogando alle durate e alle causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015, sempre che sia stipulato un accordo collettivo aziendale che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali.

La norma prevede un tetto massimo di riduzione media oraria pari all'80% dell'orario di lavoro dei lavoratori interessati dall'accordo e al 90% di riduzione oraria complessiva rispetto a ciascun lavoratore.

Il trattamento di integrazione salariale riconosciuto è pari al 70% della retribuzione persa e non è soggetto ai massimali mensili stabiliti per i trattamenti di integrazione salariale strutturali.

È, inoltre, importante precisare che, per i datori di lavoro che fanno riferimento ai predetti trattamenti, dal 1° luglio 2021 non vige più il divieto di licenziamenti.

Al contrario, lo stesso articolo, al comma 3, ha tuttavia confermato il divieto di licenziamenti per i datori di lavoro di cui all'art. 8 comma 1 del D.L. n. 41/2021 che fanno ricorso ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

In ogni caso per i predetti trattamenti è stato previsto l'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente.

Rimangono in ogni caso ferme, al comma 5, le ipotesi comunque derogatorie (cessazione definitiva dell'attività, accordi di incentivazione all'esodo, ecc.).

5. Contratto di Rioccupazione (art. 41)

La disposizione introduce il contratto di rioccupazione, attivabile dal 1° luglio fino al 31 ottobre 2021, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 150/2015, ossia coloro che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l'impiego.

Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di durata semestrale finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, ossia senza obbligo di motivazione del recesso ma con preavviso decorrente dal medesimo termine durante il quale continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro che assumono con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 % dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il riconoscimento dell'esonero contributivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015;
- non aver proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- non procedere al licenziamento del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione durante o al termine del periodo di inserimento;
- non effettuare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con il predetto esonero nei sei mesi successivi alla sua assunzione.

Il mancato rispetto delle predette condizioni comporta la revoca dell'esonero ed il recupero del beneficio già fruito. Tuttavia, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi dell'articolo in commento.

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora si verificano scostamenti, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43)

La disposizione riconosce un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 fruibile dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento) fino al 31 dicembre 2021.

L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Ai datori di lavoro che accedono al beneficio contributivo si applica il divieto di licenziamento individuale e collettivo ai sensi dell'art. 8, commi da 9 a 11, D.L. n. 41/2021 sino al 31 dicembre 2021. La violazione del predetto divieto comporta la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, D.L. n. 41/2021.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora si verificano scostamenti, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45)

È stata introdotta fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per le aziende che abbiano rilevanza economico strategica, di richiedere trattamenti di integrazione guadagni straordinaria, previo accordo da stipulare in sede governativa, per una durata massima di 6 mesi qualora abbiano avviato processi di cessazione aziendale.

Inoltre è stato previsto l'incremento di 125 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legge 185/2008.

8. Centri per l'Impiego ed ANPAL (art. 46, commi da 1 a 4)

Sono previsti appositi stanziamenti per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e per l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego.

Sono inoltre previste alcune modifiche all'assetto organizzativo dell'ANPAL.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità (art. 37)

La norma equipara, all'assegno ordinario di invalidità, gli emolumenti – aventi natura previdenziale e stesse finalità del predetto assegno – corrisposti a titolo di invalidità dalle casse di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito dei propri iscritti. Conseguentemente, i professionisti destinatari di tali integrazioni possono beneficiare anche dell'indennità erogata a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, art. 44), che risulta compatibile con l'assegno in argomento. È fissato al 31 luglio 2021 il termine ultimo per la trasmissione della domanda d'accesso a tale indennità, qualora non se ne sia già beneficiato, da presentarsi secondo le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020.

Gli enti di previdenza provvedono ad erogare l'indennità nel limite massimo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021, con monitoraggio della spesa ed eventuale sospensione delle erogazioni in presenza di scostamenti, anche prospettici, rispetto a tale limite.

2. Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42)

2.1. Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 10, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021 (comma 1)

La norma riconosce l'erogazione una tantum di un'ulteriore indennità, pari 1.600 euro, in favore dei beneficiari dei bonus disciplinati dal Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, art. 10, commi da 1 a 9) in favore: dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e in somministrazione, del settore del turismo e degli stabilimenti termali; dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

2.2. Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2)

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva - di ammontare pari a 1.600 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

L'erogazione di tale indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 - 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame), allo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel suddetto periodo e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 26 maggio 2021.

2.3. Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5)

La norma in esame dispone l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva - pari a 1.600 euro - in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che risultino cumulativamente: titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolari, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente, alla data del 26 maggio 2021.

2.4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4)

Viene disposta la concessione di un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, di seguito specificati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto legge);

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) - siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (27 maggio 2021). In relazione a tali contratti, alla data del 26 maggio 2021, i lavoratori in argomento devono risultare già iscritti alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle stesse attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, tutti i soggetti sopra indicati non devono risultare titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità (di cui al D.Lgs. n. 81/2015, art.13, c. 4), e di pensione.

2.5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6)

Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati a tale Fondo, dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame), con reddito 2019 non superiore a 75.000 euro e purché non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità (D.Lgs. n. 81/2015, artt. 13, 14, 15, 17 e 18). L'indennità onnicomprensiva in argomento è, altresì, riconosciuta a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.

2.6. Erogazione delle indennità (commi 7 e 8)

Tutte le indennità in argomento, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro mentre risultano cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. È fissato al 31 luglio 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso - secondo il modello e le modalità che saranno stabilite dall'Inps - alle indennità disciplinate ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo in commento, riguardanti dunque i dipendenti stagionali, i lavoratori in somministrazione e a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 nonché i lavoratori dello spettacolo.

L'Inps provvede ad erogare le indennità nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro, per l'anno 2021, il cui rispetto viene monitorato dal medesimo Istituto che, in caso di scostamenti, anche prospettici, non adotta altri provvedimenti concessori.

3. Indennità per i collaboratori sportivi (art. 44)

3.1. Beneficiari dell'indennità e requisiti (commi 1 e 4)

La disposizione prevede il riconoscimento di un'indennità - di ammontare, parametrato ai compensi percepiti, pari a 800 euro, 1.600 euro o 2.400 euro - in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e CIP, le società e associazioni sportive

dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'indennità in argomento, che non concorre alla formazione del reddito, risulta incompatibile con la fruizione di altro reddito da lavoro (ossia i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21 del D.L. n. 18/2020) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020).

Non si ha diritto, altresì, all'indennità in esame anche in caso di godimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) - così come prorogate e integrate dal Decreto Rilancio, dal Decreto Agosto, dal Decreto Ristori, dal Decreto Sostegni e dal presente Decreto - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38). È prevista, inoltre, l'incompatibilità con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

La fruizione dell'indennità, che viene liquidata anche in caso di rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati, è pertanto subordinata al possesso dei requisiti e delle condizioni sopra indicati, che il lavoratore è tenuto ad autocertificare per ciascuna mensilità.

3.2. Ammontare dell'indennità (commi 2 e 3)

L'importo dell'indennità in argomento è determinata in relazione all'ammontare dei compensi inerenti all'attività sportiva, percepiti nel periodo di imposta 2019. Tali dati sono acquisiti dalla società Sport e Salute S.p.a. per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

L'importo dell'indennità per i lavoratori sportivi risulta pari:

- ad euro 2.400, per coloro che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi in misura superiore a 10.000 euro annui;
- ad euro 1.600, per coloro che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- ad euro 800, per coloro che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

3.3. Limite di spesa e monitoraggio (comma 5 e 6)

La società Sport e Salute S.p.a. provvede ad erogare l'indennità nel limite massimo di 220 milioni di euro per il 2021, con monitoraggio della spesa, oggetto di comunicazione settimanale all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di scostamenti anche prospettici non verranno prese in considerazione ulteriori domande, ferma restando la possibilità di utilizzare eventuali residui accertati dalle erogazioni di cui al Decreto Sostegni (articolo 10, commi da 10 a 15, del D.L. n. 41/2021).

3.4. Chiarimenti in caso di fruizione di precedenti bonus (commi 7, 8, 9 e 10)

3.4.1. Ammontare dell'indennità (commi 7 e 8)

La norma in esame prevede una specifica procedura per l'erogazione dell'indennità in favore di lavoratori dello sport – destinatari dei bonus previsti dal D.L. 18/2020, art. 96, dal D.L. 34/2020, art. 98, dal D.L. 104/2020, art. 12, dal D.L. 137/2020, artt. 17 e 17-bis – che abbiano fruito anche di indennità diverse introdotte dai vari decreti emergenziali (ai sensi del: D.L. n. 18/2020, artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44; D.L. n. 34/2020, artt. 84 e 222; D.L. n. 104/2020, artt. 9 e 10; D.L. n. 137/2020, artt. 15 e 15-bis; D.L. n. 41/2021, art. 10), di altri bonus o di misure di sostegno disciplinate in conseguenza della crisi epidemiologica, avendo presentato domanda sia all'Inps sia alla Società Sport e Salute S.p.A.

In tal caso, quest'ultima provvede ad erogare l'indennità spettante, detraendo le somme già eventualmente liquidate dalla stessa Società o dall'Inps e previa verifica dei requisiti richiesti e dei pagamenti effettuati dall'Istituto, nel rispetto del limite massimo di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.

3.4.2. Regime di incompatibilità (comma 9)

Viene definito il regime di incompatibilità dell'indennità - che non concorre alla formazione del reddito - con il godimento di altro reddito da lavoro (ossia i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

3.4.3. Presentazione delle domande di accesso alle indennità (comma 10)

Per i soggetti in argomento è stabilito che, tramite la piattaforma informatica (di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020), sia presentata un'autocertificazione sostitutiva di quella resa in fase di presentazione della domanda di accesso alle precedenti indennità.

4. Contributo straordinario agli istituti di patronato (art. 46, comma 5)

Ai fini del finanziamento degli Istituti di patronato, vengono aumentati - di 50 milioni di euro per l'anno 2021 - gli stanziamenti a tal fine destinati nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

5. Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 47)

La norma in esame differisce, dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, il termine per il versamento – senza maggiorazioni – della rata di emissione 2021 dovuta dagli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali e alla Gestione artigiani, come già comunicato dall'Inps con Messaggio n. 1911 dello scorso 13 maggio 2021.

6. Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (art. 66, commi da 1 a 6 e da 17 a 20)

L'articolo in commento interviene sulle tutele previste per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo:

- per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il riconoscimento dell'indennità di malattia, per ognuno dei giorni coperti da idonea certificazione e comunque per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, purché possano essere fatti valere

almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso (comma 1);

- la riduzione - da cento a quaranta - del numero delle paghe giornaliere da considerarsi ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità di malattia prevista dalla Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (comma 2);
- l'incremento, da 67,13 euro (130.000 lire) a 100 euro, dell'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui determinare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, i contributi e le prestazioni per le indennità di malattia e maternità, con applicazione di tale base di calcolo ai soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS, in luogo dei lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato (comma 3);
- l'assoggettamento all'assicurazione Inail dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" (comma 4);
- per il personale orchestrale, compreso quello operante all'interno del golfo mistico, l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le fondazioni lirico sinfoniche (comma 5);
- in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il riconoscimento delle tutele previste - per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo - nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001, art. 59) (comma 6).

Per i soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS – che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, o che prestano a tempo determinato attività al di fuori delle predette attività – la norma dispone la modifica del criterio di calcolo delle seguenti indennità: indennità giornaliera riconosciuta per tutto il periodo di astensione obbligatoria prima e dopo il parto; indennità per il periodo di assenza facoltativa, una volta terminata l'astensione obbligatoria, entro il primo anno di vita del bambino. Al riguardo, viene stabilito che, ai fini del calcolo di dette indennità, sia presa a riferimento la retribuzione media globale giornaliera determinata dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nello stesso periodo (comma 6).

In relazione ai soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS, che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, con efficacia dal 1° luglio 2021, l'articolo disciplina (commi 17 e 18):

- la riduzione - da sessanta a quarantacinque - del numero dei contributi giornalieri, effettivi o figurativi versati o accreditati al Fondo, richiesti ai fini dell'accredito d'ufficio nel Fondo di contributi utili all'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici. La norma riduce, altresì, il numero massimo di contributi accreditati d'ufficio - negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non sia superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - fissando a

- quarantacinque (in luogo degli attuali sessanta) il numero massimo di contributi giornalieri, fino a concorrenza di novanta (in luogo di centoventi) contributi giornalieri annui complessivi;
- sempre ai fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione della pensione, l'accredito d'ufficio di un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito di novanta (in luogo di centoventi) contributi annuali, qualora tali soggetti: non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il raggiungimento del diritto alle prestazioni; per l'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, abbiano dichiarato per lo stesso anno una retribuzione globale superiore quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Viene, inoltre, disciplinato l'accredito di un'ulteriore giornata, fino al raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione pari a novanta (in luogo di centoventi), per ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per attività dei lavoratori in argomento riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi.

L'articolo in esame prevede, al termine della prestazione lavorativa, il rilascio - da parte del datore di lavoro o del committente - di una certificazione che attesti l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, in capo al datore di lavoro è posta una sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Al verificarsi di tali circostanze, il datore di lavoro non può altresì accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati. È, comunque, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.

La norma prevede, inoltre, il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche in relazione ai lavoratori appartenenti alle categorie professionali dettagliate nel D.Lgs. n. 708/1947, all'art.3, per le seguenti prestazioni: attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate; attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.

Con riferimento ai requisiti contributivi da far valere ai fini del conseguimento del diritto alle pensioni d'invalidità, di anzianità, di vecchiaia ed ai superstiti, nonché per la prosecuzione volontaria (DPR n. 1420/1971, artt. 6 e 9), viene stabilito che tali requisiti debbano essere riferiti per almeno due terzi, e non in via esclusiva, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.

La norma in esame disciplina, infine, l'adeguamento almeno quinquennale delle categorie dei soggetti iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con applicazione di tale nuova disposizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis (commi 19 e 20).

7. Indennità per i lavoratori del settore della pesca (art. 69, comma 6)

La disposizione prevede l'erogazione di un'indennità una tantum, pari a 950 euro, a favore dei pescatori autonomi, inclusi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari (L. n. 250/1958). Tali soggetti non devono risultare titolari di

pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps.

L'Inps provvede all'erogazione di tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, nel rispetto del limite di spesa fissato in 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, interrompendo la concessione dell'indennità in presenza di scostamenti, anche prospettici, dal predetto limite.

8. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (art. 70)

In relazione alla mensilità di febbraio 2021, per la quota a carico dei datori di lavoro, viene disciplinato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – e non anche dei premi Inail – a beneficio delle aziende delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, con codici ATECO riportati nella tabella E allegata al presente Decreto.

Nell'esonero non sono ricomprese altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, stabiliti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo dell'esonero. Resta ferma, inoltre, l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici.

La norma dispone, inoltre, che l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Tale beneficio è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, con mancata concessione dello stesso al verificarsi di scostamenti anche prospettici dal limite di spesa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. Piano Nazionale per le Scuole dei mestieri (art. 48)

La disposizione istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il fondo denominato "Scuole dei Mestieri", con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla creazione - da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti.

I criteri e le modalità di applicazione delle misura e l'utilizzo delle risorse saranno individuate con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in commento.

2. Misure urgenti per la scuola (art. 58)

L'articolo prevede la possibilità di adottare, da parte del Ministro dell'Istruzione, misure volte all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche in deroga alle disposizioni vigenti e introduce misure finalizzate a sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo in corso. In particolare, al comma 2 punto e) dispone, con riferimento ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) che i relativi percorsi formativi siano considerati validi anche qualora, a seguito delle misure di contenimento del

COVID-19, non sia stato possibile il raggiungimento del monte ore minimo di ore previsto dalla vigente normativa.

Si prevede inoltre che, anche qualora si sia verificata una riduzione dei livelli quantitativi e qualitativi delle attività formative, non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, co. 7, del DPR 5 febbraio 2018, n. 22, che prevedono meccanismi di riduzione dei contributi a valere sui Fondi Strutturali di investimento europei.

Inoltre, il comma 4 prevede uno stanziamento di 350 milioni di euro per il 2021 da destinare all'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali; per le medesime finalità alle scuole paritarie sono destinati 50 milioni di euro.

3. Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca (art. 60)

La disposizione istituisce presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che hanno difficoltà di accesso ai corsi di formazione superiore, nonché la realizzazione di azioni di recupero e inclusione. I criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica saranno individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della normativa in esame.

4. Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa (art. 63)

Per sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, che viene a tal fine incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, saranno stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni e le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 5)

La norma proroga anche per il mese di luglio la riduzione delle bollette già prevista dall'articolo 6 del decreto 22 marzo 2021, n.41 (cd Decreto Sostegni) con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021. Di conseguenza, la riduzione delle componenti fisse delle bollette riferite alle utenze non domestiche è valida complessivamente dal 1° aprile 2021 al 31 luglio 2021.

Il costo della misura indicata dall'articolo in esame è pari a 200 milioni di euro che si vanno ad aggiungere al fondo di 600 milioni già previsto per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021.

Si ricorda che oggetto di riduzione sono le componenti fisse della bolletta relative agli oneri per trasporto e gestione del contatore e agli oneri generali di sistema, relativamente alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. All'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) è affidato il compito di definire le nuove tariffe da applicare tra il

1° aprile e il 31 luglio 2021, affinché, in generale, il risparmio sia parametrato alle tariffe vigenti nel primo trimestre del 2021.

Si rammenta infine che per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

2. Agevolazioni Tari (art. 6)

L'articolo prevede l'istituzione di un fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'Interno - con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2021 finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di una riduzione della Tari (o della Tari corrispettiva) in ragione delle chiusure registrate dalle imprese o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Le modalità di riparto tra gli enti interessati verranno stabilite con decreto del Ministero dell'Interno - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

È prevista, inoltre, la possibilità per i comuni di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate. I comuni, inoltre, possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

3. Plastic tax (art. 9, comma 3)

Il comma 3 dell'articolo rinvia dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore della *plastic tax*, la tassa del valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni chilo di manufatti di plastica monouso venduti (i cosiddetti MACSI) che l'articolo 1, commi 634 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto nell'ordinamento nazionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 32)

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del proprio codice identificativo, un credito d'imposta **in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Tra le spese ammissibili al credito d'imposta rientrano quelle relative a:

- sanificazione degli ambienti e strumenti per l'esercizio dell'attività lavorativa;
- somministrazione dei tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, tute, etc.);
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- acquisto di dispositivi di sicurezza (termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti etc.), incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi volti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del T.U. delle imposte sui redditi.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri e modalità per l'applicazione e fruizione del suddetto credito d'imposta.

2. Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 50)

La norma prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione a tempo indeterminato, al fine di potenziare le attività di prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro. Per tali finalità viene autorizzata una spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro a partire dall'anno 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA

1. Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana (art.3)

La norma incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

L'incremento è da destinare a Regioni e Province autonome – secondo la tabella di ripartizione riportata nello stesso articolo – per erogare contributi a titolo di ristoro in favore delle imprese turistiche, identificate in base alla definizione di cui all'articolo 4 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (cd. Codice del turismo)⁶, localizzate in Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Le stesse Regioni e Province autonome sono chiamate, con proprio provvedimento, a definire tanto i richiamati comprensori sciistici, con i relativi Comuni in essi ubicati, quanto le modalità di assegnazione dei contributi da erogare.

2. Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi (art. 7)

2.1. Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 182 decreto Rilancio (commi 1 e 2)

La norma interviene sul fondo istituito, ai sensi dell'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, per sostenere, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, agenzie di viaggio e tour operator, imprese turistico-ricettive, guide e accompagnatori turistici nonché imprese esercenti, mediante autobus scoperti, le attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane riferite al codice ATECO 49.31.00. Lo stanziamento destinato a tale

⁶ Si ricorda che l'articolo 4 del codice del turismo definisce "imprese turistiche" le imprese che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica."

fondo, già di 100 milioni di euro per il 2021, viene incrementato di ulteriori 150 milioni di euro per lo stesso anno. Al comma 2 si interviene sullo stesso articolo 182 comma 1 per specificare che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori saranno definite con decreto del Ministro del turismo, in luogo del Ministero per i beni e le attività culturali, quale soggetto competente a gestire il fondo (a seguito del decreto legge n.22/2021).

2.2. Tax credit vacanze: estensione ad agenzie di viaggio e tour operator (comma 3)

Al comma 3 si interviene sulla misura Tax credit vacanze, prevista all'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 - che istituisce un credito, in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021, per una sola volta, da un solo componente del nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro - per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Con l'intervento in esame si stabilisce che tale credito possa essere utilizzato, nei termini e alle condizioni già fissati, anche per il pagamento dei servizi offerti, sempre in ambito nazionale, dalle agenzie di viaggio e tour operator.

2.3. Fondo per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte (comma 4)

Con la norma di cui al comma 4 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per il 2021, per l'erogazione di contributi ai Comuni classificati da ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori siano ubicati siti classificati dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Tali contributi, da erogare tenuto conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, saranno destinati a iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Le disposizioni attuative della norma saranno stabilite con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Unificata .

2.4. Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere (comma 5)

Il comma 5 interviene, infine, sul credito d'imposta per il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche destinato alle strutture ricettive turistico-alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, a quelle termali nonché a quelle ricettive all'aria aperta, sulla base del disposto dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 79 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. In particolare, si stabilisce che l'efficacia della misura venga estesa anche agli investimenti effettuati nel terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, prevedendo conseguentemente uno stanziamento per l'anno 2022 di 100 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, e che si va ad aggiungere a quello di 180 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (art. 55)

La norma interviene sull'articolo 25 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 (decreto Sostegni), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione - in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 - dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con l'intervento in esame la dotazione del fondo per il 2021 viene incrementata dai 250 milioni di euro inizialmente previsti a 350 milioni di euro.

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

4. Misure urgenti per la cultura (art. 65)

4.1. Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, per l'anno 2021, l'incremento dei fondi di parte corrente e in conto capitale istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura per le emergenze dello spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia). L'incremento è fissato in 47,85 milioni di euro per la parte corrente e 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente viene destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

4.2. Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (comma 2)

Il comma 2 interviene, con un incremento di 20 milioni di euro della dotazione per il 2021 del fondo destinato al sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura.

4.3. Incremento delle risorse per il funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali (comma 3)

Al comma 3 è aumentata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 la cifra destinata dall'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

4.4. Corresponsione del compenso per copia privata agli artisti interpreti o esecutori (comma 4)

Il comma 4 prevede la modifica dell'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativamente al diritto di compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. Il 50 per cento del compenso da copia privata sarà diviso, in parti uguali, tra i produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. Inoltre, viene abrogato il comma 2 dello stesso articolo 71-*octies*, ai sensi del quale i produttori di fonogrammi dovevano corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il 50 per cento del compenso lordo attribuito, ai sensi del comma 1, agli artisti interpreti o esecutori interessati.

4.5. Destinazione di quota parte dei contributi automatici ai registi e agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive (comma 5)

Il comma 5 modifica la ripartizione del compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio, snellendo il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad autori, interpreti o esecutori. In particolare interviene sull'articolo 23, comma 1 della legge 14 novembre 2016, n. 220 destinando una quota parte dei contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive, concessi dal Ministero della cultura a

valere sul fondo per il cinema e l'audiovisivo, agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto dalla legge sul diritto di autore in materia di diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche. Conseguentemente viene altresì modificato l'articolo 25, comma 1 della suddetta legge n.220/2016 integrando i contenuti del decreto ministeriale attuativo delle norme di legge relative ai contributi automatici con le disposizioni applicative concernenti la quota destinata agli autori e ai registi.

4.6. Disposizioni per il sostegno di circo equestre e spettacolo viaggiante (commi 6 e 7)

Il comma 6 esonera – dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021 - i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche. Per ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti da quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 6, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con dotazione di 8,65 milioni di euro la cui ripartizione si provvederà con uno o più decreti dello stesso Ministero, di concerto con il MEF d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2021. Nel caso non si raggiunga l'intesa in seno alla Conferenza entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto verrà posto all'ordine del giorno, il decreto sarà comunque ugualmente adottato.

4.7. Interventi in materia di fondazioni lirico sinfoniche (comma 8)

Il comma 8 modifica l'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce le modalità di accesso ai benefici previsti dalla cosiddetta "Legge Bray" per le Fondazioni Lirico Sinfoniche che non abbiano ancora presentato un piano di risanamento. In particolare viene soppresso il limite massimo di 20 milioni di euro di finanziamento per ogni singola fondazione.

4.8. Card cultura per i diciottenni (comma 9)

Il comma 9 incrementa di 70 milioni di euro, per l'anno 2021, la dotazione del fondo previsto per il bonus cultura (cd. Bonus 18app), di cui all'articolo 1, comma 576 delle legge 30 dicembre 2020, n.178. Per effetto della disposizione le risorse complessivamente disponibili sono pari a 220 milioni di euro (in luogo dei precedenti 150 milioni di euro).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITA'

1. Misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri (art. 24, comma 2)

Per evitare il rischio di interruzione dei servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione Europea sul Piano della Nuova Alitalia, si dispone la concessione di un finanziamento a titolo oneroso, per l'anno 2021, non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del gruppo.

2. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale (art. 51)

In considerazione del perdurare della emergenza epidemiologica e per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinati anche a studenti, la dotazione del fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per tale specifica finalità (art. 1, comma 816, L. 178/2020) è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021.

Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, per l'erogazione di tali servizi aggiuntivi di trasporto pubblico possono anche ricorrere agli operatori dei bus turistici (L.11 agosto 2003 n. 218), dei taxi o degli autonoleggi con conducente, a seguito di stipula di apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. In tali casi, al personale di tali operatori economici, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e non anche le previsioni del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 23 febbraio 1999 n.88, relative alle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale. Laddove emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni con imprese di bus turistici, taxi e NCC possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione, relativamente agli ambiti territoriali di competenza.

Si prevede, inoltre, che le risorse del fondo, nel limite massimo di 45 milioni di euro, possano essere utilizzate per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori dei bus turistici, dei taxi e degli autonoleggi con conducente impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione e la sanificazione dei mezzi utilizzati.

Le risorse del fondo sono assegnate alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare alla compensazione dei costi sostenuti per la disinfezione dei mezzi utilizzati.

Le eventuali risorse residue del fondo possono essere utilizzate per compensare la riduzione dei ricavi tariffari, registrati dalle imprese del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Infine, viene istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato, a erogare contributi a iniziative di mobilità sostenibile da parte di imprese, Pubbliche Amministrazioni e scuole.

In particolare, per quanto riguarda le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti, situate in capoluoghi di Regione, Città Metropolitane, capoluoghi di Provincia, ovvero Comuni con più di 50 mila abitanti, le risorse saranno destinate al finanziamento di iniziative di *car-pooling*, *car-sharing*, *bike-pooling* e *bike-sharing*. Imprese e Pubbliche Amministrazioni per poter accedere ai contributi dovranno aver preventivamente nominato il proprio Mobility Manager e predisporre tali iniziative in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro, che dovranno adottare entro il termine del 31 luglio 2021. Un successivo decreto interministeriale, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, definirà le modalità attuative della disposizione.

3. Polo di eccellenza nel settore *automotive* a Torino (art. 62)

Attraverso alcune modifiche all'art. 49 del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, viene sistematizzato, lo stanziamento annuo di 20 milioni di euro, per la realizzazione del Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive*, con sede a Torino. Si prevede, inoltre, che il Centro promuova attività di Ricerca e Sviluppo, inclusa la Ricerca e Sviluppo collaborativa; diffonda i risultati della ricerca, su base non esclusiva e non discriminatoria; organizzi attività formative per ottenere risorse umane qualificate, nel settore della mobilità e dell'*automotive*. Il Politecnico di Torino è individuato quale soggetto coordinatore del Centro di Ricerca, nonché beneficiario delle risorse a tale finalità stanziate, e tenuto a presentare, entro il prossimo 31 luglio, la proposta progettuale per l'approvazione de parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

4. Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. (art. 72)

Per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa, in favore di quest'ultima, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine, anche, di assicurare le attività di manutenzione e ispezione dell'intera rete stradale di competenza, Anas S.p.A. viene autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti a tempo determinato, 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica e della manutenzione delle infrastrutture stradali.

5. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 73)

Viene finanziato di ulteriori 100 milioni di euro, per l'anno 2021, il fondo istituito per la compensazione dei danni subiti dagli operatori aerei nazionali (art. 198, DL 34/2020). Inoltre, per il supporto al settore aereo, si destinano ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021, al fondo previsto dall'art. 1, comma 715 L. 178/2020 per la compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, in possesso dei prescritti certificati in corso di validità, rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

Con riferimento al trasporto ferroviario, per sostenerne la ripresa, viene autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa.

Lo stanziamento è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso alla rete per disporre una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, dal 1° maggio al 30 settembre 2021, per i servizi passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.

Eventuali risorse residue nell'ambito del richiamato stanziamento di 150 milioni di euro, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.

Con riferimento al settore marittimo, si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021, dell'estensione degli sgravi contributivi previsti per il personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro Internazionale (art. 6, comma 1, L. 30/1998) alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi o adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Infine, le eventuali risorse residue previste per la compensazione delle società di ormeggio per le ridotte prestazioni rese nei porti, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 (art. 199, comma 7, lettera b) DL 34/2020), possono essere destinate ai medesimi soggetti a titolo di indennizzo per compensare le minori prestazioni rese, dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione (art. 11)

Per incentivare la penetrazione delle imprese nazionali nei mercati esteri, la norma incrementa di 1,2 miliardi di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del "Fondo rotativo 394" gestito da SIMEST e di 400 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il 2021 del "Fondo per la promozione integrata" (ex art.72 del DL Cura Italia, n.18/2020) con specifico riferimento alla componente dedicata all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto per le imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul sopraccitato Fondo rotativo 394. In considerazione della ridotta emergenza post pandemia, la norma modifica la correlata disposizione del "Fondo per la promozione integrata" (ex. comma 1, lettera d), art.72 del DL Cura Italia, n.18/2020) riducendo dal 50% al 10% (25% per il 2021) la soglia massima prevista per il cofinanziamento a fondo perduto per finanziamenti a valere sul Fondo rotativo 394.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico (art. 68, commi 10 e 11)

Gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006 n. 96 (disciplina degli agriturismi), sono considerati lavoratori agricoli, anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica (comma 10).

Inoltre il comma 11 dell'articolo in commento, modifica l'articolo 4, comma 2 della citata legge, sopprimendo il riferimento specifico al tempo di lavoro necessario all'esercizio dell'attività agrituristica e di quella agricola, quale criterio per la definizione, da parte delle regioni e delle province autonome, del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola.